

Deliberazione della Giunta Regionale 17 giugno 2013, n. 6-5946

**Convenzione tra Regione Piemonte e INFRATRASPORTI.TO s.r.l. per l'utilizzo e successivo trasferimento di area di proprietà regionale interessata dall'accesso della stazione Metropolitana Automatica di Torino - Linea 1 Tratta Lingotto Bengasi - presso la nuova sede degli Uffici regionali.**

A relazione del Vicepresidente Pichetto Fratin:

Premesso

che è in corso di realizzazione da parte della società INFRATRASPORTI.TO il prolungamento della Linea 1 della Metropolitana Automatica di Torino nella tratta Lingotto - Piazza Bengasi;

che, nell'ambito della realizzazione dei lavori su menzionati, è previsto l'inserimento di alcune opere della stazione metropolitana (denominata "Italia 61", da rinominare successivamente "Regione Piemonte") il cui accesso lato ovest ricade all'interno dell'area ex Fiat Avio che accoglierà la sede del Nuovo Palazzo degli Uffici della Regione Piemonte;

che per il tempestivo avvio della costruzione dell'accesso alla stazione la società INFRA.TO ha richiesto di poter occupare l'area oggetto di intervento, della superficie complessiva di circa 803 mq indicata nell'allegata planimetria con le lettere "A" e "B" (allegato 1);

che l'area indicata sotto la lettera "A", della superficie indicativa di mq 572, interessata dall'accesso alla stazione, sarà, successivamente all'iniziale messa in disponibilità, trasferita definitivamente in proprietà alla società al prezzo, definito dal Settore regionale Tecnico e Sicurezza ambienti di lavoro, di euro 29.663,00, previo frazionamento catastale della maggior superficie a cura e spese della società medesima, mentre la restante porzione, contrassegnata dalla lettera "B", dopo l'occupazione per esigenze di cantiere, verrà restituita alla Regione;

che per la temporanea occupazione dell'area, che sarà restituita alla Regione alla data del 31 marzo 2014, la società INFRA.TO corrisponderà altresì a quest'Ente un'indennità di euro 665,00, come stimata dal Settore Tecnico regionale;

che termini e condizioni per la messa a disposizione dell'area oggetto dell'intervento sono definiti in apposita Convenzione, da sottoscrivere tra le parti, che qui in bozza si allega quale allegato 2;

ritenuto opportuno autorizzare l'alienazione a favore della INFRATRASPORTI.TO s.r.l. della porzione dell'area di proprietà regionale – area "A" - interessata dalla costruzione dell'accesso lato ovest della stazione metropolitana denominata "Italia 61", da rinominare successivamente "Regione Piemonte" al prezzo come sopra stabilito;

ritenuto altresì opportuno consentire alla società INFRATRASPORTI.TO s.r.l. l'immediata immissione nel possesso delle suddette aree di proprietà regionale- "A" e "B" -, sia per la porzione che sarà successivamente trasferita in proprietà che per quella oggetto di mero temporaneo utilizzo;

tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale, unanime,

*delibera*

1. di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, l'alienazione a favore della INFRATRASPORTI.TO S.r.l. dell'area di proprietà regionale contraddistinta nella planimetria allegata con la lettera "A" (allegato 1), al prezzo di euro 29.663,00, con frazionamento catastale della maggior superficie a cura e spese della società medesima nonché, nelle more del perfezionamento dell'atto di trasferimento della proprietà, l'immissione anticipata nel possesso della medesima area ed il suo utilizzo;
2. di autorizzare, altresì, l'utilizzo temporaneo dell'area di proprietà regionale, contraddistinta nella planimetria allegata con la lettera "B" (allegato 1), che costituirà oggetto di restituzione alla Regione al termine dell'intervento, e la correlata corresponsione di un'indennità di occupazione per la medesima area pari ad euro 665,00;
3. di approvare la bozza di Convenzione, allegata alla presente deliberazione quale allegato 2, da sottoscrivere tra le parti, contenente i termini e le condizioni dell'accordo contrattuale;
4. di demandare alla Direzione Risorse Umane e Patrimonio l'adozione di tutti gli atti occorrenti al perfezionamento dell'operazione, ivi compresa la sottoscrizione della futura Convenzione.

Il presente provvedimento non comporta oneri di bilancio.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

## CONVENZIONE

### TRA

Infratrasporti,to srl (di seguito anche "INFRA.TO) , con sede .....in  
persona del suo *Amministratore Unico*, signor Giancarlo GUIATI, (omissis)  
,munito dei necessari poteri e domiciliato per la carica in corso  
Siccardi 15 - 10122 Torino

### E

Regione Piemonte (di seguito anche "REGIONE") con sede  
in....rappresentata da.....

premesse che

- a) Infrato ha in corso di realizzazione il prolungamento della Linea 1 della Metropolitana Automatica di Torino nella tratta Lingotto - Piazza Bengasi.  
In base alla relazione allegata al progetto definitivo dell'intervento la Regione Piemonte ha dei sedimi in proprietà che sono oggetto di convenzionamento separato ed il cui costo pertanto non figura negli elaborati espropriativi (art. 3 relazione di accompagnamento al progetto definitivo - espropriazioni, asservimenti e occupazioni temporanee);
- b) Nell'ambito di tale opera è prevista la realizzazione di una stazione (denominata "Italia 61", da rinominare successivamente "Regione Piemonte") il cui accesso lato ovest ricade sulla proprietà della Regione Piemonte, presso la nuova sede degli uffici regionali in fase di costruzione. Le aree oggetto di intervento per la predetta realizzazione, evidenziate con le lettere "A" e "B" nella planimetria allegata, sono tutte aree private assoggettate ad uso pubblico;
- c) è intenzione della Regione cedere a INFRA.TO la proprietà dell'area evidenziata in planimetria con la lettera "A" su cui ricadono l'accesso e la ventilazione della

stazione di metropolitana e, nelle more della predisposizione dell'atto di cessione onerosa, con la presente vengono pattuite le condizioni in base alle quali viene concessa l'immissione in possesso dell'area identificata con la lettera "A" e l'occupazione temporanea dell'area identificata con lettera "B", ferma restando la presa in custodia da parte di INFRA.TO dei beni e la sua manleva a favore della Regione Piemonte come meglio di seguito precisato;

tutto ciò premesso, INFRA.TO e Regione Piemonte convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1**

Le premesse e l'allegato formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

#### **Art. 2 - OGGETTO**

La Regione concede a INFRA.TO l'utilizzo delle aree individuate nell'allegata planimetria con le lettere "A" e "B", al fine di procedere con la costruzione dell'accesso e della ventilazione lato ovest della stazione di metropolitana denominata "Italia 61", da rinominare successivamente "Regione Piemonte".

Le parti convengono che la consegna e l'immissione in possesso a favore di INFRA.TO dell'area individuata con la lettera "A" nell'allegata planimetria decorra dalla data odierna; con il presente atto INFRA.TO si impegna ad acquisirne la piena proprietà. INFRA.TO si impegna a mettere la suddetta area nella disponibilità della Regione Piemonte a partire dal 31/03/2014 e sino al 31/12/2014, affinché quest'ultima possa procedere con il completamento delle opere riguardanti la quota zero degli interrati del Palazzo Uffici della Regione. Le parti convengono che la messa a disposizione a favore di INFRA.TO dell'area individuata con la lettera "B" nell'allegata planimetria decorra dalla data odierna e si protragga sino al

31/03/2014, data di definitiva riconsegna della stessa alla Regione che procederà con il completamento delle opere previste in Accordo di Programma. A tal proposito si precisa che, sulla base delle informazioni riportate nei rispettivi progetti, lo sbarco a piano strada delle scale di accesso alla stazione di metropolitana è fissato alla quota di 233,00 m s.l.m.; la sistemazione superficiale del piazzale (da eseguire a cura della Regione) dovrà risultare tale da evitare convogliamenti di acqua meteorica verso l'accesso della metropolitana. Le parti si obbligano sin d'ora a prestare il proprio consenso alla stipula del contratto definitivo di vendita dell'area "A" della superficie indicativa di mq 572, costituente porzione della particella n. , Foglio , del Catasto Terreni del Comune di Torino a favore di INFRA.TO al prezzo di euro 29.663,00 così come concordato tra le parti, previo frazionamento catastale a cura e spese di INFRA.TO. Per la temporanea occupazione dell'area "B" INFRA.TO corrisponderà inoltre alla Regione Piemonte, all'atto della riconsegna alla data sopra stabilita, la somma di euro 665,00.

Dalla data di occupazione e sino alla riconsegna alla Regione come sopra dettagliata, INFRA.TO manleva la Regione medesima da qualsiasi responsabilità per danni a terzi o danni alla cosa verificatisi sulle suddette aree di cui la società è nominata custode.

### **Art. 3 - DURATA CONVENZIONE**

La presente Convenzione ha durata sino alla data di stipula dell'atto di vendita dell'area "A", fissando quale termine ultimo per il suo perfezionamento il 31 dicembre 2014.

### **Art. 4 - CONDIZIONI ECONOMICHE**

Resta fermo che:

- saranno a carico di INFRA.TO (anche per mezzo dell'esercente della linea) tutti gli oneri per la costruzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti afferenti la stazione della metropolitana denominata "Italia 61" da rinominare successivamente "Regione Piemonte";
- saranno a carico della Regione tutti gli oneri per la costruzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere a quota zero e degli interrati del Palazzo Uffici della Regione, ivi incluse le sistemazioni superficiali.

Non sono previsti oneri a carico di INFRA.TO o della Regione Piemonte per opere non comprese nei rispettivi appalti.

#### **Art. 5 - INTERFERENZE DI CANTIERE**

Gli oneri diretti sostenuti da INFRA.TO e dalla Regione per risolvere problemi di interferenza tra i due cantieri e/o per garantire un adeguato coordinamento dei lavori saranno oggetto di separato atto da assumere sulla base di apposite contabilità predisposte dalle rispettive Direzioni Lavori.

#### **Art. 6 - RIMEDI E AZIONI**

Le parti convengono l'applicazione alla presente convenzione dei rimedi e delle azioni previste per il contratto definitivo di compravendita ed in particolare delle garanzie per vizi, evizione e mancanza di qualità, delle azioni di rescissione e risoluzione per impossibilità sopravvenuta o eccessiva onerosità, delle azioni di esatto adempimento. Rimane tassativamente escluso il trasferimento della proprietà quale effetto della presente convenzione, posto che l'effetto traslativo conseguirà esclusivamente alla stipula dell'atto di vendita.

#### **Art. 7 - DOCUMENTAZIONE**

INFRA.TO fornirà a Regione Piemonte una copia degli elaborati as-built afferenti alle opere della metropolitana adiacenti alla proprietà della Regione Piemonte.

La Regione Piemonte fornirà a INFRA.TO una copia degli elaborati as-built afferenti alle opere del Palazzo Uffici della Regione adiacenti alla stazione di metropolitana.

#### **Art. 8 - CONTROVERSIE**

Il mancato rispetto da parte dei Contraenti degli obblighi contenuti nella presente Convenzione comporterà per il soggetto inadempiente l'addebito dei relativi costi.

Per qualsiasi controversia in ordine all'interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione è competente il Foro di Torino.

#### **Art. 9 - DOMICILIO E COMUNICAZIONI**

Qualsiasi comunicazione inerente la presente Convenzione dovrà essere effettuata mediante lettera raccomandata A/R, anticipata a mezzo fax, ai seguenti indirizzi:

- per la Regione Piemonte: Direzione Risorse Umane e Patrimonio, via Viotti n. 8, 10121 TORINO, fax , c.a.

- per INFRA:TO:

#### **Art. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

In attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo del 30.06.2003 n. 196 la Regione Piemonte e INFRA.TO si impegnano al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione unicamente nell'ambito dell'esecuzione della stessa. I Titolari del trattamento dei dati personali sono:

- per la Regione Piemonte:
- per INFRA.TO:

**Art. 11 - VARIE**

La presente convenzione è soggetta a registrazione nel termine di legge. Le spese di bollo e della registrazione della convenzione e quelle dell'atto di cessione onerosa sono a carico della parte promissaria acquirente.

Torino,

INFRATRASPORTI.TO srl - Il Legale Rappresentante

.....

REGIONE PIEMONTE

.....

Pur essendo le clausole della presente Convenzione frutto della contrattazione delle parti, le stesse dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di approvare espressamente le disposizioni contenute negli artt. 2 (Oggetto), 3 (Durata Convenzione), 4 (Condizioni economiche), 5 (Interferenze di cantiere), 6 (Rimedi e Azioni), 8 (Controversie), 11 (Varie).

INFRATRASPORTI.TO srl - Il Legale Rappresentante


.....

REGIONE PIEMONTE

.....

1

*[Handwritten signature]*



A

Area strettamente necessaria per la costruzione del manufatto

B

Area di transito per accessibilità al manufatto

CANTIERE TORRE REGIONE PIEMONTE

*[Handwritten signature]*